

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

In Piuro Fraz. Prosto Via STRADA COMUNALE DEI ROGANTI presso la palestra comunale si sono riuniti il 13-09-2005 per costituire un 'associazione sportiva i seguenti cittadini:

Bongianni	Mauro	BNGMRA64H22C623N
Biavaschi	Federica	BVSCLR62R66I829W
Ciabbari	Paolo	CBRPLA73S03R290N
Colombo	Fabrizio	CLMFRZ78H05C623X
Cason	Gianfranco	CSNGFR57T13L781B
De Agostini	Jimmi	DGSJMY83B22C623B
Del Curto	Daniele	DLCDNL80B06C623N
Del Curto	Gabriele	DLCGRL81E11C623A
De Stefani	Stefano	DSTSFN71M23I829V
Fulghieri	Alessandro	FLGLSN58P28F205N
Fomasi	Lorenzo	FMSLNZ79P05C623F
Guglielmana	Gimmi	GGLGMM72R14C623V
Giorgetta	Cesare	GRGCSR77P10C623D
Libera	Corrado	LBRCRD69D20I829G
Lucchinetti	Massimo	LCCMSM66B10C623B
Lucchinetti	Paola	LCCPLA67L64C623T
Longoni	Nicola	LNGNCL68D01C623N
Lisignoli	Roberto	LSGRRT73T12E507Z
Martelletti	Mauel	MRTMNL73E17Z133S
Raviscioni	Massimilano	RVSM74E09C623Y
Scaramellini	Lorenzo	SCRLNZ74H24C623X

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Bongianni Mauro il quale a sua volta nomina suo Segretario il Sig. Cason Gianfranco.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all' unanimità.

Lo Statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione alla società è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente dà inoltre lettura dello statuto dell'UIISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'UIISP adottandone la tessera nazionale, quale tessera sociale. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva, ad organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

Il presenti deliberano inoltre che la Società venga chiamata **"I RAMPICANTI"** con sede a Piuro fraz. Prosto in via STRADA COMUNALE DEI ROGANTI presso palestra comunale, e nominano i seguenti Signori quali componenti il Comitato Direttivo provvisorio, Comitato che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

Nome e Cognome	Carica	Firma Per Accettazione
Mauro Bongiani	Presidente	_____
Gianfranco Cason	Segretario	_____
Nicola Longoni	Consigliere	_____
Corrado Libera	Consigliere	_____
Lorenzo Fomasi	Consigliere	_____
Lorenzo Scaramellini	Consigliere	_____
Jimmi De Agostini	Consigliere	_____
Massimilano Raviscioni	Consigliere	_____

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente
(firma)

Il Segretario
(firma)

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "I Rampicanti "

TITOLO I

Denominazione - sede

ART.1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a Piuro fraz. Prosto in via STRADA COMUNALE DEI ROGANTI presso la palestra comunale una associazione non commerciale e senza finalità di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "I RAMPICANTI "

Essa, in conformità alle direttive degli organismi sportivi con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, aderisce all'Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, proponendosi di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

ART.3

L'associazione, direttamente e/o attraverso collaborazioni esterne si propone di perseguire le seguenti finalità e potrà operare nei sottoelencati ambiti :

- a) la pratica e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica quale diritto di ogni cittadino;
- b) l'emancipazione culturale, etica e fisica dei cittadini attraverso la pratica di attività sportive vissute ed organizzate con costante riferimento ai principi della solidarietà, dell'amicizia, e lealtà;
- c) lo sviluppo ed il consolidamento di una attività intesa quale servizio sociale alla portata e misura di ciascun cittadino;
- d) l'affermazione dello sport quale forma di espressione culturale di particolare rilevanza in riferimento alla formazione dei giovani;
- e) promuovere e sviluppare attività sportive e culturali dilettantistiche in genere ed in particolare nell'ambito delle discipline legate all'ambiente montagna: arrampicata sportiva, alpinismo, torrentismo, corsa in montagna, trekking, orientering, mountain bike, sport invernali, da svolgere sia in ambiente che in strutture sportive indoor, ove possibile;
- f) gestione di impianti adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, anche in collaborazione con terzi, di proprietà di Enti pubblici, Sportivi e soggetti privati;
- g) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive anche agonistiche;
- h) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
- i) organizzazione di corsi di attività motoria, di formazione alle varie discipline sportive per le diverse fasce di età;
- j) organizzazione di manifestazioni e gare a carattere divulgativo e/o agonistico

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni può compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia in forma diretta che indiretta, come:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART.7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART.8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art.9. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa.

TITOLO V

Fondo Comune

ART.11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 01-01 al 31-12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati entro due mesi dalla fine dello stesso. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ART.14

E' possibile costituire, all'interno dell'Associazione, specifiche sezioni per ogni attività sportiva praticata con lo scopo di facilitarne la gestione. La direzione della sezione è affidata dal Consiglio Direttivo ad un responsabile in possesso delle qualità ritenute idonee per lo scopo. Il responsabile di sezione, nel pieno rispetto dello Statuto, svolge attività di coordinamento, propone al Consiglio Direttivo progetti relativi allo sviluppo del proprio settore sportivo, gestisce le attività del punto di vista organizzativo e tecnico.

Assemblee

ART.15

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART.16

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART.17

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART.18

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.

ART.19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART.20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di otto (8) membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. E' fatto divieto ai membri del Consiglio di rivestire cariche sociali in altre Associazioni e/o società della stessa disciplina sportiva.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre (3) membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

ART.21 Collegio dei Revisori dei Conti

- Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere istituito qualora si supererà la soglia dei 100 soci.

- Sarà eletto dall' Assemblea successiva al raggiungimento di detta soglia ed è composto da due effettivi.

- Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART.22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Presidente

ART.23

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART.24

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

Norma finale

ART.26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.